



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

L'anno 2016 il giorno 6 del mese di aprile il Tribunale di sorveglianza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei componenti:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) dott. Gabriele Donatiello | Presidente |
| 2) dott.ssa Paola Stella | Magistrato |
| 3) dott.ssa Lucia Donato | Esperto |
| 4) dott. Guglielmo Scioscia | Esperto |

per deliberare sul reclamo presentato dalla Procura Generale di Potenza avverso provvedimento di accoglimento della domanda di liberazione anticipata emesso dal magistrato di sorveglianza di Potenza in data 24.12.15 nei confronti di, attualmente in regime di liberazione condizionale in relazione alla condanna all'ergastolo comminata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Potenza del 15.11.91, irrev. il 6.07.92;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza.

Con ordinanza del 24.12.15 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha concesso a....., attualmente sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata conseguente alla concessione della liberazione condizionale disposta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza del 6.11.13, la riduzione pena nella misura di gg. 90 in relazione al periodo di espiazione della pena decorso dal 13.11.14 al 13.11.15, motivando sulla raggiunta prova di partecipazione all'opera rieducativa desunta da regolarità della condotta, rispetto delle prescrizioni imposte, impegno in attività di volontariato e maturo prosieguo del percorso di revisione critica presenti in tutto il periodo di esecuzione della libertà vigilata.

Avverso tale provvedimento la Procura Generale di Potenza ha interposto tempestivo reclamo, con richiesta di rivalutazione dell'impugnato provvedimento, affermando che con riferimento al periodo trascorso in libertà vigilata, agli effetti di anticipare la scadenza della misura stessa conseguente all'ammissione alla liberazione condizionale, la riduzione pena non può essere concessa per i condannati all'ergastolo, atteso che la struttura della liberazione condizionale

n.....R.O.
n.....SIUS
n.....C.P.

ordinanza pronunciata
in data

e
depositata in data

Il Cancelliere

Foglio complementare
il

prevista per i condannati all'ergastolo si differenzia nettamente da quella prevista per i condannati a pene detentive temporanee. Ed infatti, per quest'ultimi, la libertà vigilata ha la durata corrispondente alla pena detentiva temporanea espianda, mentre, per i condannati all'ergastolo, ha la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, con termine finale non anticipabile per concessione del beneficio di cui all'art.54 o.p..

Il reclamo avanzato non può essere accolto per i motivi di seguito enucleati.

L'istituto della liberazione condizionale rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. Tale misura sostituisce al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata di cui all'art.230 c.p., comma 1, n.2, costituendo attuazione, ante litteram, dei principi espressi dall'art.27 Cost., comma 3, perché, oltre a realizzare la finalità rieducativa della pena, rende più "umana" la pena stessa, evitando al condannato la parte centrale o finale della detenzione, cioè la fase più inumanamente afflittiva di quest'ultima. Ne consegue, che il periodo trascorso in libertà vigilata (sempre ordinata ai sensi del richiamato art.230 c.p.) dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale va considerato come esecuzione pena a tutti gli effetti (v. Cass. 1^ 10.02.00, Panetta, RV 215334). Trattandosi, pertanto, di esecuzione pena è ammissibile la concessione della liberazione anticipata con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale, sia perché per l'accoglimento della domanda di liberazione anticipata non è necessario che sia in corso l'esecuzione della pena detentiva, ma è sufficiente che sia pendente il rapporto esecutivo, sia perché è impraticabile, in una prospettiva interpretativa costituzionalmente orientata, l'ipotesi di riservare al liberato condizionale un diverso trattamento in tema di concessione della detrazione di pena rispetto all'affidato in prova, essendo assimilabili le figure dell'affidato "concretamente recuperato", per il quale è esplicitamente prevista dall'art.47, comma 12-bis, o.p., la liberazione anticipata, con il liberato condizionale "ravveduto" (v. sent. Cass. sez. 1^ n.3985/12). Del resto, la libertà vigilata scaturente da liberazione condizionale non è misura di sicurezza in senso tecnico, poiché prescinde dalla pericolosità sociale del condannato ed anzi è applicata proprio sulla base della mancanza di tale pericolosità ed è misura diretta al controllo della condotta del "liberato" al fine di favorirne il suo reinserimento sociale.

Tanto premesso, partendo dall'assunto ormai condiviso dalla giurisprudenza consolidata di legittimità che la persona sottoposta a regime di liberazione condizionale può ottenere la liberazione anticipata in relazione ai periodi successivi all'ammissione alla liberazione

condizionale, ritiene il Collegio che sarebbe illogicamente discriminatorio escludere l'ammissibilità della liberazione anticipata con riferimento ai condannati all'ergastolo ammessi alla liberazione condizionale rispetto ai condannati a pene detentive temporanee, in quanto trattasi di beneficio penitenziario "unico" che prevede tale distinzione tra condannati solo in relazione alle condizioni di ammissibilità e non anche in relazione alla fase di esecuzione della misura. Pertanto, la riduzione di pena per liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato già ammesso alla liberazione condizionale, al fine di far cessare in anticipo la misura di sicurezza della libertà vigilata, a prescindere dalla circostanza che la pena irrogata sia quella dell'ergastolo o sia una pena detentiva predeterminata (v. sent. Cass. Sez. 1^a n.617/89), non avendo senso la previsione da parte del legislatore della liberazione anticipata senza vantaggio per il condannato, trattandosi di istituto di natura premiale. Diversamente ragionando, il legislatore avrebbe dovuto prevedere per gli ergastolani ammessi alla liberazione condizionale l'esclusione dalla concessione del beneficio della liberazione anticipata, così come ha fatto per altra tipologia di condannati.

P.Q.M.

Visti gli artt.176 c.p., 54 O.P. e 69bis e ss L.277/02;

Letto il parere del PG;

RIGETTA il reclamo presentato dalla Procura Generale di Potenza avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di liberazione anticipata emessa dal magistrato di sorveglianza di Potenza in data 24.12.15 nei confronti di, sopra generalizzata, e, per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento.

La cancelleria curerà gli adempimenti di competenza.

Potenza, 6 aprile 2016.

Il Presidente
Dott. Gabriele Donatiello

Il Magistrato estensore
Dott.ssa Paola Stella